DECISIONE (PESC) 2021/542 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2021

che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472 ([1]), che ha istituito un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).

(2) Nel contesto della revisione strategica dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che EUNAVFOR MED IRINI debba essere prorogata fino al 31 marzo 2023.

(3) È opportuno precisare ulteriormente le disposizioni per lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati al momento dell'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia, compresi il deposito, la distruzione o il trasferimento dei prodotti sequestrati verso uno Stato membro o terzi, conformemente alla risoluzione 2292 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. In considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati a norma del paragrafo 3, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. I porti verso i quali le imbarcazioni possono essere deviate sono indicati nel piano operativo.

Il comitato dello strumento europeo per la pace decide, su proposta del comandante dell'operazione dell'UE, in merito alla destinazione finale delle armi e del materiale connesso sequestrati, compresi il deposito, la distruzione o il trasferimento all'interno dell'Unione. Tuttavia, il trasferimento all'esterno dell'Unione di prodotti sequestrati, conformemente alla UNSCR 2292 (2016), è deciso, su proposta del comandante dell'operazione dell'UE, dal comitato politico e di sicurezza (CPS), a meno che uno Stato membro non chieda che la questione sia deferita al Consiglio. Tale trasferimento al di fuori dell'Unione di prodotti sequestrati rispetta i principi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC (*) del Consiglio ed è conforme alle norme nazionali e alle procedure applicabili in materia di controlli

([1]) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, su un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).